



ASCOLI RETI GAS

Denominazione	ASCOLI RETI GAS S.R.L.
Sede	Via Piceno Aprutina 114, 63100 Ascoli Piceno
Capitale sociale	15.659.841
Codice CCIAA	AP
Partita IVA	01746150448
Codice fiscale	01746150448
Numero REA	170085
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (35.22.00)

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Redatta ai sensi dell'art.6, comma 4, T.U. Società partecipate – D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175

Esercizio chiuso al 31/12/2022

Gentile Socio,

la Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. – a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- A. uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2.);
- B. relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale (art. 14, co. 2);
- C. l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

La gestione dei rischi aziendali della Ascoli Reti Gas S.r.l. poggia su procedure e verifiche che interessano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità:

- l'Amministratore Unico;

- l'Organo di controllo, incaricato anche della revisione contabile
- il professionista incaricato della revisione del bilancio ai sensi del D.Lgs. 164/2000;

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino ad eventuale successivo aggiornamento in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. a) della D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici¹ a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi²”*; insolvenza a sua volta intesa – ex lett. b) della citata norma – come *“lo*

¹ CNDCEC La Crisi nella società pubbliche tra TUSP e CCII, Giugno 2023, p.15: I “flussi di cassa prospettici” corrispondono ai flussi al servizio del debito e sono determinati sulla base, in alternativa:

- a) del *free cash flow from operations (FCFO)*;
- b) del margine operativo lordo, al netto degli investimenti di mantenimento occorrenti e del pagamento delle imposte sul reddito.

² Le “obbligazioni nei successivi dodici mesi” costituiscono il debito da servire e non sono solo quelle al momento esistenti, ma tutte quelle che si manifesteranno nel corso della gestione aziendale, prospettabili all'atto della loro stima. Non incidono, ai soli fini della rilevazione della crisi, le obbligazioni con scadenza successiva ai 12 mesi. Il debito da servire è pari alla somma tra:

- il debito finanziario scadente nei successivi dodici mesi;
- i debiti operativi già scaduti;

stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- *solidità*: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- *liquidità*: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- *redditività*: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tale analisi viene condotta considerando un arco di tempo storico quadriennale (quindi, l’esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati³.

-
- le rate dei debiti diversi riscadenzati il cui pagamento è dovuto nei successivi dodici mesi.

I debiti in questione ricomprendono anche gli interessi maturati nei confronti dei creditori, in quanto essi non concorrono ai flussi prospettici.

Il debito da servire va assunto al netto di:

- disponibilità liquide esistenti;
- nuovi finanziamenti dei quali è prevista l’erogazione nei successivi 12 mesi;
- nuove linee di credito e le linee di credito esistenti e non utilizzate, a condizione che ricorrano
- per entrambe le condizioni per il loro utilizzo;
- risorse finanziarie nette conseguibili nei successivi 12 mesi derivanti dalla dismissione di beni
- d’investimento in genere e di attività finanziarie;
- nuovi apporti previsti nei successivi dodici mesi.

³ L’elencazione che segue non è rigida né tassativa, posto che l’individuazione degli indici più rappresentativi di situazioni di rischio dipende non di rado dalle specificità del caso concreto come ad esempio se la Società è operativa o in liquidazione, se vi sono state operazioni straordinarie, etc.).

Dovrà quindi essere cura dell’organo amministrativo:

Indici di solidità

- *Indice di copertura primario*: segnala se il capitale proprio copre le immobilizzazioni, riuscendole a finanziare interamente.
- *Indice di copertura globale*: segnala se il capitale proprio e le passività consolidate coprono (finanziano) le immobilizzazioni.
- *Indipendenza finanziaria*: Esprime quanta parte degli investimenti è complessivamente coperta da mezzi propri ed evidenzia il livello di autosufficienza di una società

Indici di liquidità

- *Indice di liquidità totale (Current Test)*: Esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando le disponibilità a breve (magazzino, disponibilità, liquidità).
- *Indice di liquidità primaria (Quick Test)*: Esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando le disponibilità a breve, senza considerare le scorte di magazzino. E' considerato soddisfacente un indice vicino a 1.
- *Indice di liquidità secondaria (Acid Test)*: evidenzia quante volte le attività correnti liquidabili sono superiori o inferiori alle corrispondenti passività correnti.
In termini di margini assume la denominazione di Margine di tesoreria o liquidità.
Il rapporto è da considerarsi positivamente quando è maggiore di 1 in quanto vi è solvibilità prospettiva: le liquidità immediate e differite sono in grado di coprire i debiti a breve termine.

Margini e indici di redditività

Gli indicatori di redditività sono rapporti che hanno, al numeratore, sempre un aggregato reddituale di diversa ampiezza, prelevato percorrendo, dal basso verso l'alto, la struttura scalare del Conto economico riclassificato secondo il criterio del valore aggiunto.

- *Risultato Operativo o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)*: rappresenta un indicatore della performance operativa ed è utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari e dei proventi/oneri da partecipazione;
- *Margine Operativo Lordo o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)*: anche in questo caso si tratta di un indicatore della performance operativa, utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari, dei proventi / oneri da partecipazione, degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni;
- *Return on Equity (ROE)*: misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa
- *Return on Investment (ROI)*: misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica
- *Oneri finanziari su fatturato*: È un indicatore di onerosità che mostra l'assorbimento dei ricavi prodotto dagli oneri finanziari. Valori auspicabili dovranno essere contenuti, e certamente lontani dall'unità, per mostrare una situazione di normalità strutturale. Valori molto elevati

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e l'andamento nell'arco temporale considerato;

- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;

- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio.

Detto altrimenti, gli indicatori proposti non vanno adottati pedissequamente e automaticamente nella loro totalità o per la più parte, in quanto l'adozione di ciascuno di essi deve essere razionale e dovrebbe essere anche giustificato al pari del valore soglia o limite individuato

sono un indice di debolezza finanziaria dell'azienda in quanto il reddito prodotto dalle vendite viene largamente assorbito per il ripianamento del capitale di terzi.

2.2. Indicatori prospettici

Al fine di verificare la sostenibilità finanziaria del debito aziendale, gli analisti ed esperti del settore fanno sempre più ricorso ad un nuovo indicatore, che non si limiti a quantificare in maniera “statica” l'ammontare complessivo del debito finanziario in relazione al patrimonio netto (come accade nei tradizionali quozienti di bilancio, quale ad esempio il rapporto di *leverage*), ma che consenta di esaminare in maniera “dinamica” e prospettica le capacità di rimborso del debito dell'azienda e la conseguente sostenibilità finanziaria dei relativi piano di sviluppo aziendali.

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica della sostenibilità finanziaria del debito aziendale, basato su budget di tesoreria:

- DSCR (*Debt Service Coverage ratio*)

Tale indicatore è calcolato rapporta il *cash flow* prodotto dall'impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell'orizzonte temporale considerato⁴.

Il calcolo⁵ è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei dodici mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

- a) i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al free cash flow from operations (FCFO) dei dodici mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
- b) le disponibilità liquide iniziali;
- c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono ‘anticipabili’. Prudenzialmente tale grandezza non è stata presa in considerazione per il calcolo dell'indicatore prospettico.

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso è costituito da:

- d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di

⁴ Anno n + 1

⁵ CNDCEC, *Crisi d'impresa. Gli indici dell'allerta*, 20 ottobre 2019, p. 19-20

rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi dodici mesi;

f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

L'indicatore può assumere un valore:

- superiore a 1: significa che il free cash flow è in grado di generare sufficiente cassa per poter coprire i flussi in uscita derivanti dagli oneri finanziari e dal rimborso dell'indebitamento;

- inferiore a 1: significa che il free cash flow non copre gli oneri e il rimborso dei finanziamenti in essere e pertanto il flusso di cassa complessivo è negativo.

Dal budget finanziario 2023, si prevedono disponibilità di cassa a fine esercizio per circa euro 915.000,00.

2.3. Altri strumenti di valutazione

La società ha individuato altri parametri per monitorare il possibile stato di crisi.

L'attività di misurazione del rischio aziendale per la Società viene esercitata mediante l'applicazione del presente "Programma per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del d.lgs. 175/2016".

Segnali per la tempestiva previsione dell'emersione della crisi d'impresa (art. 3, comma 4, CCII)		Bilancio 2022	Bilancio 2021	Bilancio 2020
1)	L'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;	NO	NO	NO
2)	L'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;	NO	NO	NO
3)	L'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;	NO	NO	NO

Dai dati riferiti alle annualità di riferimento non sono pertanto ravvisabili "segnali di rischio".

L'organo di amministrazione verifica annualmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati agli organi di controllo interno.

L'organo di controllo interno vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualificano una "soglia di allarme".

E' inoltre possibile valutare il rischio di crisi aziendale seguendo le indicazioni del Principio di revisione internazionale ISA n. 570 che fornisce un quadro esauriente delle situazioni al verificarsi

delle quali si accende un segnale di allarme, ossia se vi sia o meno un rischio considerevole per la continuità aziendale⁶.

Nella tabella successiva sono riportati i principali rischi aziendali individuati dal principio n. 570, ai quali è stata fatta corrispondere la diversa probabilità del verificarsi dell'evento negativo (impossibile, improbabile, poco probabile, probabile, certo).

La situazione, alla data odierna, viene riepilogata nella tabella seguente:

Descrizione del rischio	31/12/2022				
	Probabilità				
	Impossibile	Improbabile	Poco Probabile	Probabile	Certo
situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;	X				
prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;		X			
indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;		X			
bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;		X			
principali indici economico-finanziari negativi		X			
consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;		X			
difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;		X			
perdite di valore delle attività che generano cash flow;	X				
incapacità di saldare i debiti alla scadenza;		X			
cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";	X				

⁶ Il principio di revisione ISA Italia n. 570 chiarisce che il presupposto della continuità aziendale si realizza allorché l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti

incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.			X		
perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;		X			
perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti	X				
difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori		X			
comparsa di concorrenti di grande successo	X				
capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;	X				
contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;			X		
modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa		X			
eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti		X			

La gran parte dei rischi evidenziati viene considerata impossibile o improbabile nel verificarsi.

Non esiste alcun rischio di evento certo.

Alla luce di tale analisi, si ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia quindi assolutamente limitato

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere periodicamente un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

La società Ascoli Reti Gas S.r.l., costituita in data 20/12/2002 ed iscritta il 27/12/2002 presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Marche al numero AP-170085, è interamente partecipata dal Comune di Ascoli Piceno (AP)⁷

La società opera prevalentemente nel settore della distribuzione del gas naturale.

Più precisamente, la società sviluppa l'attività di vendita ai clienti finali nel settore gas naturale e derivati ed ogni attività ad essa complementare o, comunque, strumentale o sinergica. Rientra, altresì, nelle attività principali della società sviluppare servizi, somministrazione e forniture ai destinatari finali di utenze e consumatori che per legge, non siano espressamente riservati a prefissati diversi soggetti. Lo stesso dicasi verso comunque i consumatori finali diversi dagli utenti per ogni attività e/o fornitura che trovi spazio sul mercato in linea con la soddisfazione dei bisogni di questi ultimi.

La distribuzione locale del gas è definita dalla direttiva 30/98/UE (norme comuni per il mercato interno del gas naturale) come l'attività di "trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti". Il cd. "decreto Letta" D.Lgs. 164/2000, emanato in attuazione di questa direttiva, ha effettuato la scelta della gara pubblica, bandita anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione del gas. Non essendo economicamente sostenibile la duplicazione delle infrastrutture, la distribuzione locale viene infatti trattata come un "monopolio naturale". L'impossibilità della competizione *ex post* (nel mercato) viene dunque compensata attraverso l'introduzione di forme di competizione *ex ante*. Lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti, secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali.

Dalla data della sua costituzione, mediante la trasformazione in s.r.l. ai sensi dell'art. 115, del citato D. Lgs. 267/2000 dell'azienda speciale comunale, presso l'ambito territoriale cui Ascoli Reti Gas S.r.l. opera, non è ancora stata bandita alcuna gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

La società, come per tutti i settori energetici, opera sulla base della tariffa per l'utilizzo delle infrastrutture stabilita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*.

⁷ L'Amministrazione Comunale nel dicembre 2002, al fine di ottemperare alle disposizioni legislative introdotte dal Decreto Legislativo n. 164/2000 del ministro Letta, ha trasformato la gestione diretta del Servizio Gas Metano che deteneva dal 1983 in due società di capitali denominate Piceno Gas Vendita S.r.l. e Piceno Gas Distribuzione S.r.l. La costituzione della società di capitali Piceno Gas Distribuzione S.r.l. è avvenuta con conferimento di parte degli impianti da parte del comune di Ascoli Piceno. Nell'anno 2016 la società viene rinominata in Ascoli Reti Gas S.r.l.

La Società oltre che gestire gli impianti del comune di Ascoli Piceno ha acquisito dal 2003 ad oggi, mediante gare di appalto, la concessione di gestione degli impianti nei comuni di:

- Roccafluvione
- Venarotta
- Arquata del Tronto
- Montalto delle Marche
- Ortezzano
- Monte Vidon Combatte
- Accumoli
- Montegallo (impianto a gpl)
- Montelparo
- Monterinaldo

distribuendo gas a circa 25.000 PDR su tutti i comuni gestiti.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente:

Socio Unico: Comune di Ascoli Piceno (100% quote societarie);

Capitale Sociale: 15.659.841 interamente versato

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico nella persona del sig. Norcini Pala Giancarlo, nato ad Ascoli Piceno (AP), il 07/07/1949, codice fiscale NRCGCR49L07A462Z, nominato con delibera assembleare in data 19/09/2022 e rimarrà in carico fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 19/09/2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Nominativo	Incarico	Scadenza incarico
Forti Anna Rita	Presidente del Collegio Sindacale	Approvazione bilancio al 31/12/2024
Andreucci Giorgia	Sindaco	Approvazione bilancio al 31/12/2024
Mariani Giorgio	Sindaco	Approvazione bilancio al 31/12/2024
De Angelis Antonio Maria	Sindaco Supplente	Approvazione bilancio al 31/12/2024
Ciotti Milena	Sindaco Supplente	Approvazione bilancio al 31/12/2024

5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

Inquadramento	Quantità Tempo Indeterminato	Quantità Tempo Determinato	Note Tempo Det.
Dirigente	1	0	
Quadro	0	0	
Impiegati liv. I	0	0	
Impiegati liv. II	0	0	
Impiegati liv. III	0	0	
Impiegati liv. IV	0	0	
Impiegati liv. V	0	0	
Impiegati liv. V	5	0	
Impiegati liv. VI	0	0	
Impiegati liv. VII	0	0	
Impiegati liv. VIII	0	0	
Operaio liv. I	0	0	
Operaio liv. II	0	0	
Operaio liv. III	0	0	
Operaio liv. IV	1	0	
Operaio liv. V	0	0	
Operaio liv. VI	1	0	
TOTALE	8		

Sono presenti due lavoratori somministrati contratto Federgas – acqua III liv. A tempo pieno.

La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e al 30/09/2018 dalle quali non è emerso personale in eccedenza.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

Indici di Solidità			
	2022	2021	2020

Indici			
Indice di copertura primario delle immobilizzazioni	0,86	0,91	0,90
Indice di copertura globale della immobilizzazioni	0,95	1,01	1,01
Dipendenza finanziaria	0,40	0,36	0,33
Incidenza dei debiti a breve termine	33,81	28,55	23,99
Incidenza dei debiti a medio e lungo termine	6,21	7,36	8,74

Indici di Liquidità			
	2022	2021	2020
Indici			
Indice di liquidità totale (Current Test)	0,90	1,03	1,04
Indice di liquidità primaria (Quick Test)	0,10	0,22	0,08
Indice di liquidità secondaria (Acid Test)	0,89	1,02	1,03

Margini Economici e Indici di Redditività			
	2022	2021	2020
Margini			
Ricavi delle vendite	3.975.658	5.044.841	4.947.399
Valore aggiunto	2.452.193	2.772.446	2.683.893
Margine operativo lordo (MOL)	1.778.179	2.179.398	2.107.553
Risultato operativo (EBIT)	298.097	604.014	575.270
Utile	159.948	409.826	413.845
Indici			
Return on Equity (ROE)	0,87	2,04	1,98
Return on Investment (ROI)	0,97	1,89	1,82
Altri indicatori			
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	1.835.337	2.200.733	2.116.609
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	2.211.153	2.691.736	2.045.585

6.1.2. Analisi prospettica attraverso indici

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	2023
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (<i>Debt Service Coverage ratio</i>)	1,67

6.1.2. Valutazione dei risultati

Gli indicatori sopra esposti rilevano una situazione economica sostanzialmente stabile che non presenta, al momento, segnali di potenziale allerta. I valori risultano nel complesso positivi, in

relazione alle normali prassi economico-aziendali ed alle specifiche caratteristiche che contraddistinguono il funzionamento della Società.

Il decremento dell'utile netto conseguito nel 2022, così come il peggioramento di quasi tutti gli indicatori, risente di una serie di fattori geopolitici che hanno causato instabilità a livello Europeo. Si rinvia a tale proposito alla Nota Integrativa al bilancio 2022, nella quale è stata esposta un'ampia disamina delle conseguenze di tale instabilità sulla contrazione del volume dei ricavi, sull'incremento dei costi energetici e di approvvigionamento delle materie prime, nonché sull'impennata dell'inflazione, che, a sua volta, ha reso necessario l'aumento del costo del denaro.

L'analisi patrimoniale evidenzia una struttura equilibrata seppur nell'anno 2022 l'indice di copertura globale delle immobilizzazioni evidenzia un leggero peggioramento.

Il grado di solvibilità aziendale espresso dall'indice di liquidità secondaria, che risulta per la prima volta inferiore all'unità, segnala invece la difficoltà dell'impresa nel disporre di mezzi liquidi o prontamente liquidabili sufficienti a far fronte agli impegni di prossima scadenza.

Dall'analisi prospettica emerge un indicatore DSCR ampiamente superiore alla soglia di allerta, pari ad 1. Tuttavia, la società monitora costantemente l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione del budget annuale, sia economico che finanziario.

Inoltre, la società ha in programma la redazione di un programma pluriennale di ripresa degli investimenti ed un piano economico-finanziario su base triennale.

6.1.3. Rischi potenziali

Tra i potenziali rischi a carico della Società va annoverato quello di soccombenza nel contenzioso fiscale instaurato innanzi alla CGT di secondo grado delle Marche (relativamente ai periodi d'imposta 2013 e 2014) ed alla CGT di primo grado di Ascoli Piceno (con riferimento all'anno 2016). La società corroborata dalle argomentazioni fornite dai difensori circa l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio sotto numerosi profili, è fermamente convinta del positivo esito delle controversie ed ha accantonato al fondo rischi esclusivamente l'importo delle spese legali dei giudizi incardinati.

L'ordinanza n. 466/2023 emessa in data 27/06/2023 dalla CGT di secondo grado delle Marche, la quale, ravvisando la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata senza disporre il rilascio di alcuna garanzia a favore dell'Erario, rinviando nel merito all'udienza del 10/10/2023 ed il costante orientamento che si sta formando presso le corti di merito di tutta Italia confortano la convinzione della società.

Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi di un esito sfavorevole, come si evince dai documenti contabili redatti a supporto dell'analisi prospettica, la Società, sembrerebbe in grado di fronteggiare l'esborso senza compromettere irreversibilmente il proprio equilibrio finanziario. Infatti, rilevando a budget 2023 tale componente negativo, il DSCR, pur riducendosi sensibilmente, resterebbe comunque sopra la soglia di allerta (1,07).

7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attualmente da escludere.

In particolare risulta basso il rischio di crisi finanziaria così come emerge dalla lettura degli indici. Deve essere comunque mantenuto un focus di attenzione sull'esito del contenzioso fiscale pendente.

Risulta basso il rischio economico, stante la struttura produttiva ed il settore di attività in cui opera la società.

La lettura degli indici di bilancio evidenzia la capacità della gestione operativa di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale,		In ordine alla tematica in oggetto, dall'analisi della complessiva attività svolta dalla Società, nell'ambito ed in coerenza con il proprio oggetto sociale, si riscontra che il relativo fatturato è effettuato, quasi esclusivamente, nello svolgimento dell'attività di esercizio di servizio pubblico.

	nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale		L'attività è strumentale a quella dell'Ente controllante e si svolge in un bacino chiuso corrispondente ai Comuni nei quali il servizio viene fornito in regime di monopolio Ciò conduce alla valutazione che non si rilevano rischi per la concorrenza e/o per la tutela della proprietà industriale o intellettuale tali da richiedere particolari regolamentazioni.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una specifica unità di controllo interno. L'attività di controllo viene assicurata dalle procedure attuate dal modello organizzativo Iso 9001. Sotto il profilo amministrativo i relativi impiegati collaborano fattivamente con l'organo di controllo e revisione contabile, nonché con il revisore rispondendo tempestivamente alle richieste da loro provenienti e riferendo all'organo amministrativo in ordine all'attività di controllo svolta.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta		La Società intende adottare un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; La società ha provveduto ad incaricare società specializzata nel settore per la realizzazione di un modello ai sensi del D.Lgs 231/2001 da attuare entro l'anno 2023.
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato Programmi di responsabilità sociale	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

L'organo amministrativo della Ascoli Reti Gas S.r.l. ha approvato la presente relazione con determina del 03.08.2023.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito www.ascoliretigas.it della Società, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del TUSP, successivamente alla sua presentazione all'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico